

<i>Num.</i>	<i>Settore</i>	<i>Argomento</i>
356	Polizia amministrativa	Assoggettamento a nulla osta di agibilità art. 80 T.U.L.P.S. per piscine e palestre

Domanda: Si chiede di avere un criterio chiaro su quando sia obbligatorio rilasciare il nulla osta di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. per le piscine e le palestre.

Risposta: - **PER LE PISCINE:**

Principale normativa di riferimento

- R.D. 18 agosto 1931, n. 773 e R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Circolare Min. Interno 15 febbraio 1951, n. 16 – Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere (dagli artt. 104-110);
- Circ. Min. Sanità 16 giugno 1971, n. 128;
- Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Circolare del Ministero dell'interno n. 559/C.12093.13500.C del 1° giugno 1999;
- Accordo 16 gennaio 2003 tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;
- Accordo 16 dicembre 2004 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla "*Disciplina interregionale delle piscine*" in attuazione dell'accordo Stato - Regioni e PP.AA. del 16 gennaio 2003.

Le diverse fattispecie di piscine riscontrabili possono essere così riassunte:

- di proprietà pubblica o privata, destinate all'utenza pubblica, che possono essere suddivise in:
 - piscine pubbliche propriamente dette (piscine comunali);
 - piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio pubblici esercizi; attività ricettive turistiche e agriturismo-che; collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, eco; palestre, centri estetici e simili; circoli, associazioni;
 - impianti finalizzati al gioco acquatico;
 - strutture complesse con piscine rientranti in più di una delle precedenti tipologie,
- facenti parte di condomini e destinate **esclusivamente all'uso privato** da parte degli aventi titolo e loro ospiti.

Indipendentemente dalla proprietà, dalla gestione o dalla caratteristica costruttiva della piscina, l'elemento da accertare per inquadrare correttamente la fattispecie consiste nella verifica se la piscina sia o meno qualificata come luogo pubblico o aperto al pubblico.

Infatti alle piscine poste in "*luoghi di privata dimora*" quali sono quelle situate in circoli, palestre, condomini, cioè in luoghi in cui per accedervi occorre un particolare titolo abilitante all'ingresso, con esclusione di un accesso indiscriminato da parte del pubblico, sia dietro pagamento o meno del prezzo d'ingresso, non si applicano, come precisato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.12093.13500.C del 1° giugno 1999, le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951, n. 16, e le norme relative al D.M. del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996.

Inoltre non sono sottoposti alla disciplina dei luoghi di pubblico spettacolo le piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale. Questi ultimi, infatti, devono ottenere esclusivamente un'autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 194 del Testo unico leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

- **PER LE PALESTRE:**

Principale normativa di riferimento

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- D.M. 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;
- D.M. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Si considera palestra la struttura ove sono organizzate e gestite le attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica, finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti. Possono individuarsi tre diverse fattispecie di palestra:

- la prima, all'interno della quale siano svolte esclusivamente attività ginnico sportive di cui sopra, senza l'organizzazione di eventi collaterali ed in assenza di ogni forma di attività collaterale eccetto la sola attività ginnico-sportiva;
- la seconda fattispecie, in cui nella palestra sono installati sauna, bagno turco, lampade abbronzanti o genericamente viene fatto uso di attrezzature e macchinari ricompresi nell'allegato 1 alla legge n. 1/90 per massaggi e/o trattamenti estetici;
- la terza fattispecie, in cui la palestra è utilizzata oltre che per attività ginnico sportive o attività collaterali estetiche, anche per ospitare eventi sportivi o di altro genere, anche solo occasionalmente, caratterizzati da affluenza indistinta di pubblico.

Nel caso in cui nella palestra siano svolte esclusivamente attività ginnico sportive di cui sopra, l'attività non è soggetta ad alcun adempimento amministrativo, fatto salvo il rispetto della normativa edilizia ed urbanistica, comprovate dal possesso dell'agibilità dei locali. Chi al contrario intende esercitare l'attività di palestra all'interno della quale vengono effettuati trattamenti estetici, di abbronzatura, rilassamenti mediante sauna o in genere mediante apparecchiature ricomprese nell'allegato 1 alla legge n. 1/90, è soggetto alla presentazione di una denuncia di inizio attività ai sensi della legge n. 40/2007 di disciplina delle estetiste, ed al possesso del relativo requisito professionale.

Infine, qualora la palestra sia destinata ad ospitare anche temporaneamente e occasionalmente eventi sportivi, musicali o di altro genere, che comunque siano rivolti al pubblico indistinto, il gestore dell'attività dovrà munirsi di licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell'articolo 68 T.U.L.P.S. previa verifica dell'agibilità di pubblico spettacolo ai sensi del medesimo articolo 80 T.U.L.P.S. da parte della Commissione di vigilanza (comunale o provinciale) incaricata tra l'altro di determinare la capienza complessiva della palestra in relazione alla diversa tipologia di evento da ospitare.